

STUDIO TENTORIO

Commercialisti - Revisori legali dei conti

*Dott. Franco Tentorio
Dott. Luigi Grumelli Pedrocca
Dott. Claudio Ravasio
Dott. Cristiano Rossetti
Dott. Massimo Marchetti
Dott. Ottorino Tentorio
Dott.ssa Francesca Tentorio
Dott.ssa Alessandra Paganessi*

Bergamo, 20 maggio 2019

Spettabili
DITTE CLIENTI
Loro indirizzi

Circolare n. 3/2019

DECRETO CRESCITA

- Super ammortamenti

Il decreto reintroduce per imprese e professionisti l'agevolazione ai fini Ires e Irpef degli ammortamenti maggiorati del 30% calcolati sui beni strumentali nuovi acquistati **dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019**, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Viene introdotto un tetto massimo di investimenti agevolati di 2,5 milioni di euro.

Come in passato, sono agevolate anche le acquisizioni effettuate tramite contratto di leasing mentre non sono agevolati i fabbricati, le costruzioni e le autovetture.

- Mini Ires

E' stata riscritta la cosiddetta "mini Ires", una norma contenuta nella legge di bilancio 2019 difficilmente comprensibile e mai entrata in vigore.

La norma ha lo scopo di agevolare gli utili reinvestiti in impresa concedendo una riduzione dell'aliquota Ires o Irpef applicata ad una parte del reddito d'impresa.

Il reddito d'impresa dichiarato, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'**aliquota ridotta** del:

- 1,5% per l'anno 2019;
- 2,5% per l'anno 2020;
- 3,0% per l'anno 2021;
- 3,5% per l'anno 2022.

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (derivanti da processi di valutazione).

L'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato d'esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del 2018, senza considerare il risultato d'esercizio.

La parte degli utili accantonati a riserva agevolabili, che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato, è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

- Deducibilità dell'Imu

La deducibilità parziale ai fini Ires e Irpef dai redditi di impresa e di lavoro autonomo dell'**Imu pagata per gli immobili strumentali** è così ridefinita:

- 50% per l'anno 2019;
- 50% per l'anno 2020;
- 60% per l'anno 2021;
- 70% per l'anno 2022.

- Modifiche al regime dei forfetari

I contribuenti che optano per il regime forfetario devono operare le **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato**.

La norma ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2019.

- Acquisto di interi fabbricati

Ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

La norma si applica sino al 31 dicembre 2021.

- Sconti su interventi di efficienza energetica e rischio sismico

Per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Per l'applicazione della nuova norma occorre attendere le disposizioni attuative ed il consenso del fornitore.

- Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

Gli enti territoriali (regioni, province, città metropolitane e comuni) possono decidere di prevedere la definizione agevolata, con l'esclusione delle sanzioni, delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017.

Gli enti territoriali devono dare notizia dell'eventuale adozione delle norme agevolative nel proprio sito internet istituzionale.

- Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali

Per il 2019 è riconosciuto alle piccole e medie imprese italiane un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese per l'affitto degli spazi espositivi, per l'allestimento dei medesimi spazi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, fino ad un massimo di 60.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento fondi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti de minimis.

Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Per l'applicazione della nuova norma occorre attendere le disposizioni attuative.

- Aiuti de minimis

Cogliamo l'occasione per ricordare che numerose agevolazioni concesse in svariati contesti alle imprese sono soggetti ai vincoli imposti dalla normativa denominata "aiuti de minimis" (Regolamento Ue n. 1407/2013).

L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di 3 anni, i 200.000 euro (ridotto a 100.000 euro per le imprese di trasporto di merci su strada per conto terzi, che non possono utilizzare i contributi per l'acquisto di veicoli). Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo in regime de minimis, nell'arco di 3 esercizi finanziari (l'esercizio in cui l'aiuto è concesso più quelli dei 2 precedenti).

Per esercizi finanziari si ritiene si intenda il periodo di imposta.

L'impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione de minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti e cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio Tentorio